

# Statuto dell'Associazione "Insieme per la Vita ODV"

## Titolo I

### *Costituzione – Sede – Durata – Oggetto*

#### **Art. 1) Costituzione**

E' costituita un'Associazione denominata "Insieme per la Vita ODV", durata fino al 31 dicembre 2030. La durata dell'Associazione potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### **Art. 2) Sede**

L'Associazione ha sede in Livorno. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro dei Soci.

#### **Art. 3) Scopi sociali**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione si propone in particolare di:

1. -Raccogliere fondi per dotare i Reparti Pediatrici degli Ospedali e di altre strutture sanitarie analoghe, di attrezzature necessarie per la diagnosi, la terapia e la cura delle leucemie, nonché per gli ammalati di tumore e portatori di Handicap, in particolar modo nei bambini;
2. -consigliare i familiari degli ammalati su eventuali possibilità di appoggi logistici in prossimità di Centri specializzati;
3. -aiutare, anche finanziariamente, le famiglie più bisognose;
4. -organizzare conferenze, simposi, convegni e quanto altro sia utile per una migliore conoscenza di queste malattie e dei più recenti progressi scientifici;
5. -contribuire allo sviluppo della "Ricerca", anche mediante la concessione di borse di studio a ricercatori/trici meritevoli;

6. -promuovere la formazione di personale medico e paramedico specializzati;
7. -contribuire, nei limiti delle possibilità dell'Associazione, e dopo attenta valutazione, al potenziamento dei Centri specializzati per la terapia oncologica ed ematologica;
8. -istituire ambulatori per medici volontari - anche nelle proprie sedi - da mettere a disposizione dei cittadini meno abbienti;
9. -sviluppare qualunque altra iniziativa, non compresa nei punti precedenti - indicati a solo titolo esemplificativo - che sia ritenuta utile o indispensabile affinché i soggetti affetti da leucemia, tumori e gravi patologie raggiungano una giusta integrazione sociale.

#### **Art. 4) Raggiungimento degli scopi sociali**

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- -aprire proprie sedi anche mediante l'acquisto di immobili;
- -svolgere le attività decommercializzate di cui all'art. 79 e 84 del Codice del terzo settore
- -organizzare pranzi e cene di beneficenza;
- -organizzare aste di beneficenza di prodotti acquistati appositamente o ricevuti in donazione;
- -organizzare o partecipare a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e di qualunque altro genere purché compatibili con gli scopi prefissi;
- -ricevere lasciti e donazioni;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 5) Soci**

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore a nove.

Chi desidera essere ammesso come socio, deve presentare domanda scritta, sul cui accoglimento decide il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, con obbligo di motivazione in caso di rigetto. L'interessato può ricorrere all'assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della delibera di rigetto all'assemblea che deciderà nella prima seduta utile. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Possono essere ammessi come Soci le persone fisiche e giuridiche.

I soci sono suddivisi in:

- a) socio ordinario
- b) socio sostenitore
- c) socio onorario.

## **Art. 6)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

## **Titolo II**

### ***Organi sociali***

## **Art. 7) Organi**

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) L'organo di controllo e revisore dei conti se previsti per legge

## **Art. 8) L'Assemblea**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

Ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;

- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento;
- h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Art. 9) L'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio per l'approvazione del bilancio e per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno, di pertinenza dell'Assemblea Ordinaria.

#### **Art.10) L'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o indispensabile, oppure su richiesta dell'Organo di controllo o del revisore dei conti, nei casi stabiliti dalla Legge, con indicazione degli argomenti da trattare.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (NB modificabile anche in seconda convocazione)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Art.11) Convocazioni**

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere fatta nella sede sociale o altrove, a mezzo di avviso con elenco delle materie da trattare, da affiggersi in modo visibile nella sede dell'Associazione oppure con altri mezzi deliberati dal Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Nell'avviso deve essere indicata la data di un'eventuale seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

#### **Art.12) Validità delle Assemblee**

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti almeno il cinquanta per cento più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Ai fini del calcolo del quorum di cui al comma precedente, si tiene di conto solamente degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti e rappresentati

Nelle elezioni per le cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il numero maggiore di voti.

#### **Art.13) Partecipazione all'Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

In caso di impedimento l'Associato assente può farsi rappresentare da altro Associato che non sia Consigliere, o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta che può essere rilasciata in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato non può rappresentare più di tre Associati.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

#### **Art. 14) Elezione del Presidente**

Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **Art.15) Limiti di eleggibilità**

I candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) indiscutibili doti morali;
- b) fiducia nel Consiglio e nei fini che si prefigge;
- c) pagamento della quota annuale stabilita.

Si applicano comunque le cause di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 2382 del C.C.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di ammettere nel Consiglio stesso fino a tre nuovi membri che, presentati da almeno tre consiglieri e dopo votazione sul loro inserimento, siano ritenuti idonei al buon funzionamento dell'Associazione. I nuovi membri non acquisiscono il diritto di voto e parteciperanno al Consiglio direttivo fino alla scadenza naturale delle cariche.

#### **Art. 16) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri da eleggersi esclusivamente fra i propri Associati. L'Assemblea ne determinerà il numero all'atto della nomina.

Gli amministratori rimarranno in carica per tre anni ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della carica.

#### **Art. 17) Consiglio Direttivo - Poteri**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in esecuzione dei compiti ad esso demandati, avrà fra le altre, facoltà quelle di acquistare e vendere cose, mobili e immobili, macchinari, attrezzature, merci e derrate, assumere e concedere in locazione cose mobili ed immobili, costituire pegni e privilegi sia attivi che passivi, consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce e postergazioni, assumere e licenziare il personale a livello anche Direttivo determinando negli emolumenti, affidare a terzi incarichi professionali, delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, incassare e ritirare somme e titoli nonché svincolarli e tramutarli presso qualunque ufficio pubblico o privato, ed in specie presso le Tesorerie, Intendenze di Finanza, gli uffici postali, il debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di emissione e le banche, emettere e girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, cambiali, assegni di conto corrente, assegni circolari, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi Autorità e giurisdizione, rilasciare procure per il compimento dei singoli atti e categorie di atti determinandone i poteri relativi.

Fisserà annualmente l'importo della quota associativa.

Potrà aderire ad Organizzazioni (Regionali o nazionali) purché costituite con finalità non a scopo di lucro.

#### **Art. 18) Validità delle deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo con la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

#### **Art. 19) Estensione dei poteri**

Le decisioni di carattere finanziario sono di competenza del Consiglio ma, spese non superiori a 1500 Euro, ritenute urgenti o indispensabili, possono essere autorizzate direttamente dal Presidente, salvo ratifica da parte del primo Consiglio utile, successivo alla spesa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

#### **Art. 20)**

L'attività dell'associazione viene svolta ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

#### **Art. 21) Il Presidente - Compiti**

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario a ciò designato dal Consiglio, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione, curano l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente; presiedono le riunioni del Consiglio e le assemblee dei soci in via alternativa.

La firma sociale spetta al Presidente o, disgiuntamente da questi, al Segretario designato a norma del presente articolo. In questo caso la firma del Segretario dovrà essere congiunta a quella del Tesoriere.

#### **Art. 22 Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **Titolo III**

#### ***Patrimonio sociale***

#### **Art. 23) Il Patrimonio**

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna delle quali non inferiore a € 15,00, né superiore al limite massimo stabilito per legge;
- b) dai fondi riserva.

La riserva è destinata a coprire eventuali perdite ed alla eventuale reintegrazione del capitale sociale.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **Art. 24) Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

#### **Art. 25)**

Le offerte o il ricavato delle varie iniziative intraprese, in ottemperanza degli scopi sociali, devono essere spontanee.

#### **Art. 26) Dimissioni**

Eventuali dimissioni dalle cariche suindicate devono essere esaminate dal Consiglio, approvate o respinte ma sempre verbalizzate e sottoscritte

#### **Art. 27) Decadenza**

Ognuno dei componenti il Consiglio può essere dimesso per i seguenti motivi:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) per grave comportamento non consono alle direttive dello statuto;
- c) per appropriazione di beni in liquidi e in solido affidati alla gestione dell'Associazione;
- d) quando rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

### **Art. 28) Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

Qualora per ragioni di forza maggiore si dovesse procedere allo scioglimento dell'Associazione "Insieme per la Vita ODV", l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

### **Art. 29) Destinazione dei beni**

Solo in caso di calamità, non restando in vita alcun membro del Consiglio Direttivo, di tutti i beni in liquido ed in solido viene eletta erede universale la "Curia Vescovile di Livorno" che si impegnerà ad usare il patrimonio netto, in opere di beneficenza.

### **Art. 30 Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il suddetto Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci del 21/09/2022.



Associazione Insieme per la Vita ODV  
LIVORNO  
Cod. Fis. 00822850491

Agenzia delle Entrate  
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 05.10.2022

Al n° 3146 Serie 14

Riscosso € Esub





Associazione "Insieme per la Vita ODV"

Fondatore: Prof. Luciano Vizzoni

Presidente: Dr. Ettore Simoncini

## Assemblea ordinaria dei soci – 21 settembre 2022

In data 21 settembre 2022 alle ore 16, in seconda convocazione, si tiene una assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- adeguamento allo Statuto con integrazioni richieste dal RUNTS per la conformità alle disposizioni della L.117 del 3/7/2017 (Codice Terzo Settore);
- approvazione bilancio 2021;
- varie ed eventuali.

Alle ore 16,05 si apre l'assemblea. Presenti: Simoncini Ettore, Grossi Gianfranco, Hervatin Nidia, Scardino Piero, Scardino Andrea, Di Marco Antonio.

Deleghe: Marini Stefania (delega a Antonio Di Marco), Bigazzi Luciana (Piero Scardino), Laura Musetti (Ettore Simoncini), Emanuele Bianchi, Barbara Grossi (Gianfranco Grossi), Simonetta Grossi (Nidia Hervatin)

Il presidente illustra le integrazioni da fare a due articoli specifici dello statuto, richiesti dagli uffici comunali che stanno operando la migrazione degli enti di volontariato nei nuovi registri unici RUNTS, come previsto dalla Legge 117/17. Si dà lettura degli articoli modificati e si mette ai voti il nuovo statuto.

L'assemblea vota all'unanimità per l'adeguamento dello statuto.

Il presidente illustra il bilancio 2021, che si chiude in attivo con una riserva da destinare a future donazioni in programma con la Pediatria dell'Ospedale di Livorno, e per altre finalità previste dallo statuto.

L'assemblea approva il bilancio con voto unanime.

Si mette a discussione la proposta di cambiare la sede sociale dell'associazione, vagliando l'ipotesi di affiliarsi al CUH Comitato Unitario Handicappati di Livorno e trasferire la sede in un locale della loro sede. I soci approvano l'ipotesi e danno mandato al Consiglio Direttivo di approfondire i contatti e individuare le modalità per disdire l'affitto della sede attuale.

L'assemblea decide anche per un contributo al CUH per il rifacimento a norma di legge di un bagno per disabili nella sede, cifra da quantificare in seguito.

Organizzazione Di Volontariato

Via Tito Speri, 10 - 57122 Livorno

[www.insiemeperlavitalivorno.it](http://www.insiemeperlavitalivorno.it) – [info@insiemeperlavitalivorno.it](mailto:info@insiemeperlavitalivorno.it) – [insiemeperlavitalivorno@pec.it](mailto:insiemeperlavitalivorno@pec.it)

Per eventuali contributi, queste le coordinate bancarie dell'associazione: IT 23 G 05034 13900 000000139249  
Banco BPM - Oppure: c.c.p. 11590577 Associazione "Insieme per la Vita ODV" Livorno

*Al fine di aggiornare la mail-list dell'Associazione chi è in possesso dell'indirizzo di posta elettronica è pregato di comunicarlo al fine di una immediata e sicura comunicazione e... di un sensibile risparmio.*

*"Insieme per la Vita ODV" si può aiutare con la donazione del 5 per mille scrivendo nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il numero del nostro Codice Fiscale 00822850491*



Associazione "Insieme per la Vita ODV"

Fondatore: Prof. Luciano Vizzoni

Presidente: Dr. Ettore Simoncini

L'assemblea termina alle ore 17,15.

Il Segretario  
Gianfranco Grossi

Il Presidente  
Dott. Ettore Simoncini

Agenzia delle Entrate  
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 05-10-2022

Al n° 3176 Serie tu

Riscosso € Ezer



L'Esattore  
  
Dott. Fabio Conti

Organizzazione Di Volontariato  
Via Tito Speri, 10 - 57122 Livorno  
[www.insiemeperlavitalivorno.it](http://www.insiemeperlavitalivorno.it) – [info@insiemeperlavitalivorno.it](mailto:info@insiemeperlavitalivorno.it) – [insiemeperlavitalivorno@pec.it](mailto:insiemeperlavitalivorno@pec.it)

Per eventuali contributi, queste le coordinate bancarie dell'associazione: IT 23 G 05034 13900 000000139249  
Banco BPM - Oppure: c.c.p. 11590577 Associazione "Insieme per la Vita ODV" Livorno

*Al fine di aggiornare la mail-list dell'Associazione chi è in possesso dell'indirizzo di posta elettronica è pregato di comunicarlo al fine di una immediata e sicura comunicazione e... di un sensibile risparmio.*

*"Insieme per la Vita ODV" si può aiutare con la donazione del 5 per mille scrivendo nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il numero del nostro Codice Fiscale 00822850491*